

DECRETO 3 agosto 2016: Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione. (16A05967)

(Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2016)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della direttiva n. 2009/138/CE, ed, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, l'art. 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nonché l'art. 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l'art. 13 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo, al comma 6, il trasferimento al predetto istituto delle funzioni già affidate all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo 2005, n. 209;

Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 13 del decreto legge n. 95 del 2012 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, modificato ed integrato, da ultimo, dal regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del 2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari importi del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti in distinte sezioni del registro unico;

Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005 che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sia determinato il contributo di vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 luglio 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2015, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'IVASS del contributo di vigilanza dovuto, per l'anno 2015, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Visto il bilancio di previsione dell'IVASS per l'esercizio 2016

approvato dal Consiglio nella seduta del 30 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 14 dello Statuto dell'IVASS, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet dell'IVASS;

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2016, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Vista la comunicazione del 25 maggio 2016, n. 0104888, con la quale l'IVASS comunica che il Direttorio integrato ha proposto le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2016 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2016 all'IVASS

1. La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2016 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, e' determinata come segue:

=====		
a) Sezione A - agenti di		
assicurazione:		
+-----+-----+		
persone fisiche	€ 47,00	
+-----+-----+		
persone giuridiche	€ 264,00	
+-----+-----+		
b) Sezione B broker:		
+-----+-----+		
persone fisiche	€ 47,00	
+-----+-----+		
persone giuridiche	€ 264,00	
+-----+-----+		
c) Sezione C:		
+-----+-----+		
produttori diretti	€ 18,00	
+-----+-----+		
d) Sezione D banche,		
intermediari finanziari, SIM		
e Poste Italiane:		
+-----+-----+		
banche con raccolta premi		
pari o superiore a 100		
milioni di euro e Poste		
Italiane	€ 9.400,00	
+-----+-----+		
banche con raccolta premi		
da 1 a 99,9 milioni di euro	€ 6.800,00	
+-----+-----+		
banche con raccolta premi		
inferiore a 1 milione di		
euro, intermediari finanziari		
e SIM	€ 2.300,00	
+-----+-----+		

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di

vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico intermediari alla data del 30 maggio 2016.

Art. 2

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2016

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2016, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2016

Il Ministro:
Padoan

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.